

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVI LEGISLATURA —————

**Doc. IV**

**n. 3-A**

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE D'ALIA)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ALL'UTILIZZAZIONE DI  
INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI TELEFONICHE

DEL SENATORE

**NICOLA LATORRE**

**nell'ambito di un procedimento penale  
(n. 19195/05 R.G.N.R. – n. 3686/05 R.G. G.I.P.)**

**Trasmessa dal Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Milano  
il 31 luglio 2008**

---

**Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2009**

---

ONOREVOLI SENATORI. – Il 31 luglio 2008, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano ha chiesto al Presidente del Senato della Repubblica l'autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Nicola Latorre nell'ambito di un procedimento penale (n. 19195/05 R.G.N.R. – n. 3686/05 R.G. G.I.P.).

Il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale richiesta l'8 agosto 2008 e l'ha annunciata in Aula il 17 settembre 2008.

\* \* \*

Tale richiesta era stata già avanzata – durante la passata legislatura – dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano, dottoressa Clementina Forleo, nell'ambito del medesimo procedimento penale; quest'ultima richiesta (Doc. IV, n. 4 della XV Legislatura) aveva peraltro portata più ampia in quanto aveva ad oggetto anche l'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni del senatore Romano Comincioli.

La Giunta esaminò la domanda nelle sedute del 31 luglio, del 1° agosto, del 18 settembre, del 9 e del 17 ottobre 2007, del 15 e del 22 gennaio 2008, ascoltando, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, il senatore Comincioli nella seduta del 9 ottobre e il senatore Latorre nella seduta del 17 ottobre.

Le intercettazioni di cui si chiedeva l'autorizzazione riguardavano indagini per fatti di manipolazione dei mercati e abuso d'informazioni privilegiate di cui agli articoli 185 e 184 del Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (decreto legislativo n. 58 del 1998 e successive modificazioni) condotte dalla Procura della Repubblica di Milano e in particolare, con ri-

ferimento al senatore Latorre, la vicenda che aveva avuto origine il 18 marzo 2005, quando il Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Bbva), istituto bancario spagnolo che deteneva una significativa partecipazione nella Banca nazionale del lavoro (Bnl), lanciò un'offerta pubblica di scambio (OPS) per arrivare a possedere il 30 per cento delle azioni della medesima Bnl, a ciò autorizzato dalla Banca d'Italia.

Secondo l'autorità giudiziaria procedente, tale annuncio portò l'allora governatore della stessa Banca d'Italia, Antonio Fazio, alla promozione di una formazione italiana che contrastasse il disegno del Bbva. Misero in atto tale piano, secondo l'accusa, Gianpiero Fiorani, all'epoca dei fatti ai vertici della Banca popolare di Lodi (Bpl) – istituto che in quel periodo era interessato anche al controllo dell'Antonveneta, in contrasto alla parallela azione che si stava attivando nei confronti di quest'ultima da parte della banca olandese Abn Amro – e, sollecitato dallo stesso Fiorani, Giovanni Consorte, amministratore delegato della Unipol.

Tra il maggio e il giugno 2005 i soggetti di cui sopra si sarebbero prodigati nel «rastrellamento» occulto di azioni Bnl che acquisivano attraverso intermediari, collocando temporaneamente i titoli – che non erano autorizzati ad acquistare – presso istituti di credito con i quali stipulavano opzioni *call*, da esercitare successivamente: tutto questo al fine di lanciare l'offerta pubblica di acquisto (OPA) obbligatoria soltanto nel momento in cui sarebbe stato certo il raggiungimento del 51 per cento delle azioni Bnl da parte di Unipol, e quindi, il successo dell'intera operazione.

In proposito va ricordato che l'articolo 106 del sopra menzionato Testo unico delle

disposizioni in materia di intermediazione finanziaria obbliga chiunque venga a detenere una partecipazione superiore al 30 per cento in una società quotata in Borsa a lanciare un'offerta pubblica di acquisto delle restanti quote. L'azionista di controllo paga, infatti, un premio di maggioranza a chi ha venduto la quota marginale necessaria per giungere al controllo ed è, pertanto, obbligato a corrispondere a tutti gli azionisti interessati un prezzo maggiorato in modo analogo per l'acquisto delle loro azioni.

Secondo la prospettazione accusatoria, gli indagati avrebbero agito in modo da eludere sostanzialmente l'obbligo derivante dalla disposizione citata e, inoltre, mentre procedevano ad acquisire il dominio dell'istituto «scalato», avrebbero rivolto al mercato comunicazioni devianti, dichiarando che l'unico obiettivo dell'operazione era difendere la partecipazione di Unipol in Bnl Vita.

Soltanto il 18 luglio 2005, venne infatti formalizzato e reso pubblico il passaggio delle azioni, già di proprietà dei soci di Bnl definiti «contropattisti», ai soggetti legati alla «cordata Unipol»; il concerto fra i primi e i secondi fu quindi dichiarato, secondo quanto riferisce l'autorità giudiziaria, con «malizioso ritardo», quando, avendo questi ultimi superato il 50 per cento del capitale Bnl, non si correva più il rischio di «rilanci» da parte del Bbva.

Inoltre il tardivo annuncio avrebbe avuto effetto anche sulla determinazione del prezzo dell'OPA che, stabilito *ex lege* in base all'andamento del titolo nell'arco temporale immediatamente antecedente l'offerta, sarebbe stato differente se la scalata fosse stata annunciata prima di quel 18 luglio.

Il 1° agosto 2005 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Milano emise un'ordinanza applicativa di misura interdittiva, nonché un'ordinanza di convalida di sequestro preventivo disposto in via d'urgenza; inoltre, in seguito ai numerosi esposti del Bbva e ai relativi accertamenti compiuti dagli organi di controllo in merito all'acqui-

sizione del controllo di Bnl da parte dei soggetti predetti, fu bloccata la «scalata» in questione.

Passando alle conversazioni intercettate, di cui si chiedeva l'autorizzazione all'utilizzazione, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, con il citato Doc. IV, n. 4 della XV Legislatura, l'autorità giudiziaria richiedente riteneva che esse dessero conto non solo di quanto già esposto, ma soprattutto, della «*complicità istituzionale di soggetti che all'evidenza conoscevano la portata degli accadimenti in questione, partecipando attivamente alla loro compiuta realizzazione*». Le conversazioni sarebbero intervenute in concomitanza temporale con le fasi cruciali dell'illecita operazione i cui dettagli, in particolare, il Consorte illustrava ai suoi interlocutori.

Secondo il giudice per le indagini preliminari, proprio il *placet* del Parlamento avrebbe consentito l'acquisizione degli elementi necessari per l'accertamento delle ipotesi di agiotaggio manipolativo e informativo contestate, fatto scattare la procedibilità per i reati di *insider trading* consumati nel corso di tali operazioni di intercettazione, e, soprattutto, reso possibile la procedibilità penale nei confronti di alcuni membri del Parlamento «*inquietanti interlocutori di numerose di dette conversazioni*». Il giudice per le indagini preliminari insisteva al riguardo sulla circostanza che, risultando a carico di questi ultimi soggetti soltanto gli elementi desumibili dalle conversazioni in questione, non si sarebbe potuto procedere alla iscrizione degli stessi nel registro degli indagati data l'inutilizzabilità di questi elementi.

Il senatore Latorre, nella memoria depositata presso gli uffici della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari in data 18 settembre 2007, lamentava la sussistenza nei suoi confronti del *fumus persecutionis*. Secondo il senatore infatti l'autorità giudiziaria, in spregio del suo ruolo che, soprattutto nella fase delle indagini, è di controllo e di garanzia della posizione di chi è sottoposto

alle stesse, avrebbe male applicato la legge. Nell'ordinanza il giudice per le indagini preliminari non si sarebbe limitato al solo esame della rilevanza processuale delle conversazioni telefoniche intercettate, ma avrebbe addirittura prospettato ipotesi accusatorie, esprimendo giudizi sulla «colpevolezza» di personaggi politici che la Procura della Repubblica non aveva neppure ritenuto necessario iscrivere nel registro degli indagati.

In questo caso, non solo ci si sarebbe trovati di fronte alla elaborazione di una motivazione *ultra petita*, ma sarebbe emersa chiaramente una posizione colpevolista del giudice per le indagini preliminari e il conseguente intento persecutorio dello stesso nei confronti dei parlamentari indirettamente intercettati. Questi non solo si sarebbe espresso in una sede non deputata alla valutazione della responsabilità dell'imputato, ma addirittura prima che i medesimi assumessero formalmente la posizione di indagati nel procedimento in questione.

Il senatore Latorre rammentava poi come dall'analisi del Testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998 il bene oggetto di tutela nei casi in esame doveva, a suo avviso, essere individuato nel corretto funzionamento del mercato, quindi nel divieto di compiere operazioni sfruttando in qualsiasi modo un vantaggio informativo. In particolare, l'articolo 184 del citato testo unico vieta di acquistare, vendere o compiere altre operazioni su strumenti finanziari utilizzando informazioni privilegiate, che l'articolo 181 del Testo unico definisce poi come quelle informazioni di «*carattere preciso*» non rese pubbliche e che, se rese pubbliche, potrebbero influire «*in modo sensibile sui prezzi di tali strumenti finanziari*».

Il senatore Latorre concludeva sottolineando l'assoluta «*neutralità*» delle dichiarazioni di cui si chiedeva l'utilizzazione. Il contenuto delle conversazioni documentava, infatti, in maniera palese che mai vi era stata una trasmigrazione di dati o informazioni tali da integrare i reati ipotizzati, ma vi era stato

solo uno «*scambio di notizie*» «*generico e privo di alcuna rilevanza*». Inoltre le informazioni scambiate erano comunque già state acquisite dagli organi di informazione e quindi non potevano in alcun modo costituire a nessun titolo «*informazioni privilegiate*», così come previsto dalla norma incriminatrice.

Infine il senatore ricordava come il titolo azionario Bnl, nel periodo in questione, non aveva subito scostamenti tali da poter far supporre manovre manipolative e di *insider* o comunque condotte di rilievo penale.

Come già ricordato la Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari, nel corso dell'esame, provvide ad ascoltare personalmente il senatore Latorre nella seduta del 17 ottobre 2007.

In tale sede il senatore interessato ebbe a sottolineare come l'intera vicenda nella quale si inseriva la richiesta di autorizzazione in esame presentava ulteriori innegabili profili di anomalia, come ad esempio la decisione del giudice per le indagini preliminari di Milano di disporre la trascrizione delle intercettazioni in questione prima dell'udienza prevista dall'articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale, fatto che avrebbe favorito la diffusione mediatica del contenuto delle stesse. Si ribadiva altresì il carattere anomalo delle valutazioni di stampo accusatorio contenute nell'ordinanza con cui veniva richiesta l'autorizzazione.

Il tono delle telefonate intercettate rifletteva, secondo il senatore Latorre, il rapporto di «*forte amicizia*» che lo legava all'ingegner Consorte, i fatti oggetto delle conversazioni telefoniche, inoltre, erano ampiamente noti e la stessa vicenda non poteva non suscitare l'interesse del mondo della politica. Tale interesse derivava, per quanto personalmente lo riguardava, da un giudizio positivo circa la validità di un'operazione imprenditoriale che avrebbe consentito la piena valorizzazione delle potenzialità della Bnl e rafforzato significativamente il pluralismo finanziario del sistema economico italiano.

Il senatore rilevava poi di non essere mai stato audito dall'autorità giudiziaria procedente, sebbene fosse nota la sua disponibilità a fornire tutti i chiarimenti che la stessa avrebbe potuto ritenere utile richiedere.

L'esame della domanda di autorizzazione in questione da parte della Giunta si concluse nella seduta del 22 gennaio 2008. La Giunta, facendo propria l'impostazione di carattere generale contenuta nella sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 - intervenuta successivamente alla presentazione della domanda di autorizzazione - propose all'Assemblea del Senato di restituire gli atti all'autorità giudiziaria nel presupposto che la fattispecie in esame, non trattandosi di intercettazioni casuali o fortuite, rientrasse direttamente nell'ambito di applicazione del terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione. La proposta della Giunta non venne però esaminata dall'Assemblea a causa dell'anticipata conclusione della legislatura.

Il 29 maggio 2008, il Presidente del Senato del Senato restituiva al Tribunale di Milano gli atti della richiesta inoltrata il 20 luglio 2007. La restituzione veniva motivata ai sensi dell'articolo 6, comma 4, della legge n. 140 del 2003, per il fatto che, in caso di scioglimento della Camera alla quale il parlamentare appartiene, la richiesta perde efficacia a decorrere dall'inizio della successiva legislatura e può essere rinnovata e presentata alla Camera all'inizio della legislatura stessa.

Nella nuova ordinanza, dopo aver riassunto la vicenda, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano sottolinea come sia importante utilizzare tutte le conversazioni telefoniche degli indagati e quindi anche quelle con il senatore Latorre, perché cadono temporalmente proprio nel corso del periodo in cui il reato di agguato ipotizzato si sarebbe consumato secondo la prospettazione accusatoria (giugno-luglio 2005). Nel corso di queste conversazioni, infatti «l'indagato Consorte espone ai suoi interlocutori quello che sta facendo, esplicita

*la logica della sua condotta, fornisce particolari operativi, solleva obiezioni strategiche e tattiche».*

Con riferimento alla posizione del senatore Nicola Latorre la domanda di autorizzazione in esame rileva che nulla è cambiato rispetto al 20 luglio 2007, come apparirebbe evidente dai punti 2 e 3 della nota in data 29 luglio 2008 della Procura della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano, che vengono integralmente riportati nella domanda di autorizzazione e che appare utile trascrivere qui di seguito per dare compiutamente conto della posizione dell'ufficio del Pubblico ministero.

*«2. Le conversazioni casuali alle quali partecipa il senatore Latorre.*

*Le conversazioni casualmente captate e nelle quali interviene il senatore Latorre sono rilevanti, come già si è dedotto al momento di formulare la prima richiesta ex art. 6 legge 140/2003. Non è superfluo riassumerne il contenuto essenziale.*

*Un primo blocco di conversazioni interviene tra l'imputato Consorte ed il senatore Latorre. Nella conversazione n. 158, del 6 luglio 2005, Consorte riferisce a Latorre che il clima è cambiato perché "l'ingegnere (Caltagirone, n.d.t.) e i suoi accoliti vogliono vendere". Nella conversazione n. 178 del 7 luglio Consorte spiega a Latorre che l'OPA che sta lanciando è al di sopra delle possibilità economiche di Unipol perché i venditori chiedono un prezzo alto, un gap che secondo Consorte neppure le offerte di intervento politico - offerto dall'interlocutore - possono superare. Nella comunicazione n. 227 dello stesso giorno Consorte manifesta a Latorre la sicurezza di essere arrivato al bersaglio perché afferma "adesso dovete darci una mano a trovare i soldi". Più tardi nella serata (comunicazione n. 234) Consorte spiega al medesimo interlocutore che con gli immobilisti ha proprio chiuso, definito ("con quei signori abbiamo chiuso... hanno spergiurato che loro neanche se glielo danno*

nel culo danno le azioni agli spagnoli"). Nel corso della conversazione n. 709 del 14 luglio, intervenuta con Latorre, Consorte dichiara "Nessuno s'aspetta quello che mi sono inventato, saranno tutti sbigottiti", affermazione che non getta la luce migliore sulla comunicazione di Unipol al mercato. Nel corso della successiva conversazione n. 740, ancora del 14 luglio, Latorre informa Consorte di avere ricevuto una "chiamata" da Caltagirone il quale - dice il parlamentare - "mi ha detto qua sta andando tutto bene... tutto è cambiato rispetto a quello che c'eravamo detti... dopo mi ha detto se domani mattina posso andare a casa sua... perché mi vuole parlare... vuole dire che ha fatto quello che ha fatto perché vuole essere amico nostro...". Si allude al suggello di accordi già intervenuti tra Consorte ed i contropattisti. Nel corso della comunicazione telefonica n. 920 del 15 luglio - tra i medesimi interlocutori - Consorte ribadisce di avere già il 51% e mezzo di BNL ma pone a Latorre un tema nuovo: Banca d'Italia ha autorizzato gli spagnoli a lanciare una OPS valida anche se non supera il 50% ma si ferma al 30% del capitale di BNL. Con spagnoli così ingombranti, se anche Unipol assume il controllo di BNL si ritrova un socio di minoranza fortissimo. Nel corso della conversazione n. 1064 del 17 luglio con l'on. Fassino Consorte reitera la propalazione di informazioni privilegiate, scandendo i nomi dei soci che lo affiancheranno l'indomani nel lancio dell'OPA. A sera del 17 luglio (comunicazione 1068) Consorte informa Latorre sulla tempistica dell'operazione (Latorre: "Domani mattina tra le otto e le nove fate, no?" CONSORTE: "Eh, si").

V'è poi un secondo blocco di conversazioni, intercettate sull'utenza di Stefano Ricucci, uno dei contropattisti che trattano la vendita delle loro azioni BNL a Consorte. Nel corso della conversazione n. 476 del 7 luglio Ricucci e Latorre parlano di BNL, il primo dice "noi abbiamo dato la nostra di-

sponibilità". Questa affermazione, nel quadro di un clima cordiale, comprovano che l'operazione è matura per come sarà presentata al mercato il 18 luglio. Il giorno dopo i due interlocutori tornano a parlare (conversazione n. 574) e Ricucci afferma "diglielo a Gianni (Consorte) che gli abbiamo fatto sto regalo... su un piatto d'argento gliela abbiamo servita". Torna, anche per bocca di Ricucci, il tema - già visto in altre conversazioni di cui si è detto - della disponibilità dei contropattisti nei confronti di Consorte.

3. La reiterazione della richiesta nei confronti del senatore Latorre.

La sentenza 390/2007 della Corte Costituzionale, statuendo che "l'autorità giudiziaria non debba munirsi dell'autorizzazione della Camera qualora intenda utilizzare le intercettazioni solo nei confronti dei terzi", ha implicitamente statuito che:

a) se l'A. G. intende utilizzare le intercettazioni nei confronti del parlamentare deve chiedere l'autorizzazione ex art. 6 l. 140/2003;

b) la sola ragione di detta richiesta è data dall'esigenza di utilizzare la fonte di prova nei confronti del parlamentare.

Le conversazioni richiamate al precedente paragrafo sono state - come emerge dalla richiesta di rinvio a giudizio - utilizzate nei confronti dei terzi, allora indagati oggi imputati. Al fine di valutare la posizione del senatore Nicola Latorre deve essere reiterata la richiesta di utilizzazione delle suddette conversazioni nei confronti del parlamentare.

Va chiarito che nei confronti del senatore Latorre non emergono altri elementi diversi dalle dette autorizzande intercettazioni. Nessuno dei suoi interlocutori (Consorte e Ricucci) ha inteso precisare alcunché in proposito. Consorte non ha aderito all'invito formulato dal PM di rendere interrogatorio nel dicembre 2007 né ha svolto alcuna richiesta o depositato alcuna memoria dopo

la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Analoga inerzia ha tenuto Ricucci dopo la notifica di detto avviso. Nessuna delle persone dalle quali sono state raccolte informazioni ha riferito alcunché che riguardi il senatore Latorre. Nessun documento, tra quelli acquisiti al fascicolo, chiamato in causa il senatore. Rimangono quindi, quale sola fonte di innesco di una investigazione, le intercettazioni di cui non si è (ancora) acquisita autorizzazione alla utilizzazione.

Quanto alla rilevanza delle conversazioni cui ha preso parte il senatore Nicola Latorre - va ricordato - il giudice delle indagini preliminari, investito della procedura ex art. 6, legge n. 140/2003, già si è espresso trasmettendo gli atti alla Camera di appartenenza. Pertanto, non dovrà avere luogo alcuna ulteriore udienza camerale ai sensi del combinato disposto degli articoli 6 comma 2 l. 140/2003 e 268 comma 6 c.p.p..

Si ribadisce che in relazione alla "tentata scalata alla BNL" è stata esercitata l'azione penale e si precisa che il Giudice ha fissato l'udienza preliminare per il 30 ottobre 2008, sicché la delibazione della posizione del senatore Nicola Latorre è l'unica che ancora resta da esaminare con riferimento a questa vicenda.»

Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale ordinario di Milano, condividendo le considerazioni dell'ufficio del pubblico ministero sopra riportate, ha quindi avanzato la domanda di autorizzazione in titolo.

\* \* \*

In data 25 novembre 2008 il senatore Latorre ha depositato una propria memoria presso gli uffici della Giunta. Nella memoria, dopo aver brevemente riepilogato lo svolgimento della vicenda in questione, il senatore evidenzia, da un lato, l'irrilevanza penale delle condotte che a lui vengono contestate e, dall'altro, come sarebbe del tutto naturale

l'interesse manifestato dal mondo politico per la sorte della Bnl e, più in generale, per gli assetti economico-finanziari del paese.

Da un punto di vista più strettamente tecnico, la memoria contesta l'assunto dell'autorità giudiziaria richiedente ad avviso della quale, in mancanza dell'autorizzazione all'utilizzazione delle intercettazioni, non sarebbe possibile avvalersi delle stesse come spunto per ulteriori indagini e per l'iscrizione dell'interessato nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale. Tale conclusione è nella memoria argomentata sulla base del disposto del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 e alla luce del rilievo di carattere sistematico per cui, nel vigente sistema processuale, gli elementi inutilizzabili sono tali ai fini probatori in senso proprio, ma da essi possono comunque trarsi spunti per lo svolgimento di attività di indagine.

La memoria evidenzia in via ulteriore come i magistrati milanesi abbiano ammesso che, al di fuori delle intercettazioni, nulla sarebbe emerso a carico del senatore Latorre, riconoscendo tra l'altro implicitamente - sempre ad avviso della memoria medesima - di aver indagato nei confronti del senatore Latorre pur in mancanza della sua iscrizione nel registro degli indagati.

Sulla base dell'insieme di tali considerazioni la memoria ritiene in conclusione evidente l'intento persecutorio da cui sarebbe mossa l'autorità giudiziaria nel caso di specie e chiede, pertanto, il rigetto della domanda di autorizzazione.

\* \* \*

La Giunta ha esaminato la domanda di autorizzazione nelle sedute dell'11 novembre 2008 e del 13 gennaio 2009, ascoltando il senatore Latorre, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nonché nella seduta del 4 marzo 2009.

Il senatore Latorre, nel fare preliminarmente rinvio a quanto esposto nella memoria da lui da ultimo depositata presso gli uffici della Giunta, ha ribadito in particolare come le circostanze di fatto della vicenda cui fa riferimento il documento in titolo impongano di escludere in modo assoluto la configurabilità a suo carico di una condotta penalmente rilevante. In questa prospettiva il senatore ha sottolineato che i titoli azionari interessati non hanno subito alcuna sensibile variazione del loro valore nel periodo nel quale si collocano le conversazioni telefoniche di cui si chiede l'autorizzazione all'utilizzazione.

Alla luce di quanto precede e delle modificazioni del quadro normativo di riferimento derivanti dalla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007, il senatore ha conclusivamente affermato come vi siano i presupposti perché il Senato assuma, in ordine alla richiesta avanzata dall'autorità giudiziaria milanese nei suoi confronti, una decisione dello stesso segno di quella recentemente assunta dal Parlamento europeo in ordine all'analoga richiesta avanzata – sempre dalla stessa autorità giudiziaria – nei confronti dell'onorevole Massimo D'Alema (si ricorda in proposito che il 18 novembre 2008 il Parlamento europeo, approvando la relazione AG-0422/2008 della Commissione giuridica, ha deciso di non revocare l'immunità dell'onorevole Massimo D'Alema e di non autorizzare l'utilizzazione nei suoi confronti delle intercettazioni concernenti il tentativo di scalata di Unipol nei confronti di Bnl in relazione al medesimo procedimento n. 19195/2005 cui fa riferimento la domanda di autorizzazione in titolo).

\* \* \*

La Giunta deve innanzitutto richiamare l'attenzione, dal punto di vista procedurale, sulle implicazioni connesse – con specifico riferimento al caso in esame – con il requisito dell'enunciazione del «fatto per il quale

è in corso il procedimento», richiesta dal comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003.

Infatti la limitazione – in conseguenza della sentenza n. 390 del 2007 – dell'ambito di operatività dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 alle sole intercettazioni indirette casuali o fortuite, e ai soli casi in cui venga richiesta l'autorizzazione ad utilizzare tali intercettazioni nei confronti di un parlamentare, implica che il procedimento in corso, di cui parla il comma 3 del citato articolo 6 della legge n. 140, non può che essere un procedimento a carico di un parlamentare, cioè un procedimento in cui il parlamentare risulti già iscritto nel registro delle notizie di reato di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale, mentre dagli atti trasmessi emerge che il senatore Latorre non è ancora stato iscritto nel registro di cui al predetto articolo 335.

L'autorità giudiziaria richiedente ritiene invece che la mancanza dell'autorizzazione, prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, impedisca di utilizzare le intercettazioni ai fini dell'iscrizione nel registro delle notizie di reato dell'interessato e renda pertanto impossibile procedere a tale iscrizione qualora gli elementi a carico del parlamentare emergano solo dalle intercettazioni medesime. Tale conclusione appare però contraddetta, oltre che dal già menzionato disposto del comma 3 dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003, soprattutto da una ricostruzione di tipo sistematico che tenga conto di come, nell'impianto del codice di procedura penale, la nozione di «utilizzazione» – espressamente richiamata dal citato articolo 6 – è tecnicamente riferita al piano probatorio, e cioè all'utilizzazione degli elementi di conoscenza desunti dalle intercettazioni ai fini della prova dei fatti contestati. Il divieto di utilizzabilità conseguente alla mancanza dell'autorizzazione non impedisce, quindi, l'impiego dei predetti elementi di conoscenza per finalità diverse da quelle probatorie, e cioè come «fonte di innesco di una

investigazione» per usare le parole della nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano del 29 luglio 2008 e della domanda di autorizzazione in titolo.

La soluzione interpretativa che qui si prospetta come alternativa rispetto a quella fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente appare conforme alle indicazioni desumibili da Corte costituzionale n. 366 del 1991 – laddove, tra l'altro, viene espressamente evidenziato che «nel nuovo codice di procedura penale il termine utilizzazione è normalmente riferito alla sola prova ...» e che pertanto «il divieto (di utilizzazione delle intercettazioni in procedimenti diversi da quelli nei quali le stesse sono state disposte, previsto dall'articolo 270 del codice di procedura penale) è estraneo al tema della possibilità di dedurre notizie di reato dalle intercettazioni ...» – nonché alla giurisprudenza di legittimità. Essa infatti è costante nel ritenere che «in materia di inutilizzabilità non trova applicazione il principio stabilito dall'art. 185, primo comma, c.p.p. in materia di nullità, secondo cui la nullità di un atto rende invalidi tutti gli atti consecutivi che dipendono da quello nullo... Così ... la inutilizzabilità probatoria del contenuto di una intercettazione telefonica non esclude che quel contenuto possa valere come notizia di reato, dando impulso a ulteriori indagini, che poi il giudice può legittimamente utilizzare per la valutazione del quadro probatorio... Infatti il principio di inutilizzabilità stabilito nell'art. 191, comma 1. c.p.p. impedisce al giudice la possibilità di valutare le prove acquisite in violazione dei divieti di legge, ma non esclude che il pubblico ministero o la polizia giudiziaria possano trarre dagli atti vietati dalla legge spunti che ritengano utili per imbastire altre legittime investigazioni, i cui risultati potranno poi prospettare alla valutazione del giudice. Questa conclusione è perfettamente coerente alla natura fondamentale accusatoria del sistema processuale vigente, che lascia alla parte pubblica libertà di iniziativa investigativa, riservando

*al momento giurisdizionale della valutazione probatoria e della deliberazione finale da parte del giudice le garanzie necessarie per tutelare i diritti dell'imputato. In tal senso è la prassi giudiziaria e la giurisprudenza, anche in relazione ad altri mezzi probatori che la legge dichiara inutilizzabili, come i documenti anonimi (art. 240 c.p.p.), le denunce anonime (art. 333, comma 3, c.p.p.), gli informatori anonimi (art. 203 c.p.p.)... Sotto questo profilo, nessuna innovazione è stata introdotta dalla legge 1.3.2001 n. 63, sul giusto processo. Questa legge... non fa che confermare l'impostazione sopra esposta, giacché riserva sempre al momento giurisdizionale l'operatività della garanzia di inutilizzabilità dei mezzi probatori illegittimi, solo precisando che questo momento giurisdizionale non è soltanto quello del dibattimento, ma anche ogni momento in cui il giudice assume le sue decisioni in sede cautelare, nella udienza preliminare o in altre sedi non dibattimentali....» (Così Cass. Pen. Sez. III 7 aprile 2004 n. 16499; nello stesso senso delle decisioni della Corte costituzionale e della Cassazione sopra citate si vedano altresì Cass. Pen. Sez. I 6 marzo 2008 n. 12685, Cass. Pen. Sez. VI 19 dicembre 2007 n. 47109, Cass. Pen. Sez. IV 3 ottobre 2006 n. 2596, Cass. Pen. Sez. III 29 aprile 2004 n. 26112, Cass. Pen. Sez. V 30 maggio 2003 n. 23894, Cass. Pen. Sez. VI 4 febbraio 2003 n. 9689, Cass. Pen. Sez. I 12 marzo 1998 n. 3133, Cass. Pen. Sez. VI 4 settembre 1996 n. 2502, Cass. Pen. Sez. VI 23 settembre 1993 n. 8670, Cass. Pen. Sez. VI 10 ottobre 1992 n. 3129). Conformi in tale direzione sono anche i precedenti della Giunta: si vedano al riguardo il Doc. IV, n. 1-A della XV legislatura e il Doc. IV, n. 2-A della legislatura in corso, le conclusioni contenute nei quali sono state approvate dall'Assemblea del Senato rispettivamente nelle sedute del 21 dicembre 2007 e 19 febbraio 2009.*

In via ulteriore non può poi sottacersi, da un lato, che la posizione assunta dalla Procura della Repubblica e dal giudice per le in-

dagini preliminari presso il Tribunale di Milano non appare condivisa da altri uffici giudiziari (è il caso, ad esempio, che emerge dal Doc. IV, n. 2 della XV legislatura nel quale – nella vigenza dell’articolo 6 della legge n. 140 del 2003 anteriormente alla sentenza della Corte costituzionale n. 390 del 2007 – si dava espressamente conto dell’iscrizione nel registro degli indagati della persona nei cui confronti si richiedeva l’autorizzazione all’utilizzazione delle intercettazioni anche per un reato relativamente al quale gli unici elementi indiziari emergevano «solo dalle conversazioni di cui si chiede la utilizzazione») e, dall’altro, che la predetta posizione dell’autorità giudiziaria milanese finisce per comportare di fatto una surrettizia – e in concreto stocastica, perché collegata all’elemento casuale della presenza di intercettazioni telefoniche – reintroduzione dell’autorizzazione a procedere, abolita con legge costituzionale nel 1993: lamentata in alcuni interventi già nell’Assemblea della Camera dei deputati (seduta del 2 ottobre 2007), questa conseguenza della linea sostenuta a Milano è stata di fatto criticata anche dalla già ricordata relazione A6-0422/2008 della Commissione giuridica del Parlamento europeo sulla richiesta di revoca dell’immunità dell’onorevole Massimo D’Alema, secondo cui «l’ordinamento italiano non prevede, fin dal 1993, questo istituto giuridico e dunque in tal caso la richiesta sarebbe senza oggetto».

Nel corso dell’esame in Giunta si è fatto riferimento ad un precedente giurisprudenziale (Cass. Pen. Sez. II 25 gennaio 2006, n. 2817) che, ad avviso di parte minoritaria della Giunta medesima, avrebbe giustificato l’opzione interpretativa fatta propria dall’autorità giudiziaria richiedente. Un’attenta lettura di tale precedente consente peraltro di rilevare come lo stesso – piuttosto che rappresentare una marginale eccezione rispetto alla consolidata giurisprudenza cui si è prima fatto riferimento – appare invece perfettamente conforme alla stessa: l’affermazione

in esso contenuta – nel merito del tutto condivisibile – per cui l’inutilizzabilità «*concerne non soltanto il contenuto delle conversazioni intercettate ma anche ogni altro dato desumibile dalla prova illegittimamente acquisita*» viene riferita proprio al «*momento giurisdizionale*» dell’utilizzazione a fini probatori di un’intercettazione (si trattava, in particolare, dell’utilizzazione di un’intercettazione ai fini della valutazione dei gravi indizi di colpevolezza ai sensi dell’articolo 273 del codice di procedura penale).

Sotto un diverso profilo deve poi sottolinearsi come l’interpretazione fatta propria dall’autorità giudiziaria richiedente, e qui non condivisa, implica anche conseguenze che rischiano di risultare lesive del diritto di difesa del parlamentare interessato. La mancata iscrizione di quest’ultimo nel registro delle notizie di reato comporta che, non avendo il parlamentare assunto la veste di parte nel procedimento, egli non può interloquire «nei termini e nei modi di cui all’articolo 268, comma 6, del codice di procedura penale», come imposto dall’articolo 6, della legge n. 140 del 2003. In altri termini, il parlamentare viene privato della possibilità di partecipare all’udienza stralcio prevista dal citato articolo 268, comma 6, udienza nella quale ciascuna parte indica, fra le comunicazioni intercettate e depositate ai sensi dei commi 4 e 5 dello stesso articolo 268, quelle di cui richiede l’acquisizione al procedimento (e quindi la trascrizione e l’inserimento nel fascicolo del dibattimento). È infatti del tutto evidente che il parlamentare indagato può avere interesse a chiedere l’acquisizione di intercettazioni diverse da quelle richieste dalla pubblica accusa, così come è evidente che tale possibilità costituisce naturale e irrinunciabile estrinsecazione del diritto di difesa, mentre, nel caso in esame, è incontestabile che il senatore Latorre – non avendo appunto la veste di parte – non ha potuto partecipare alle udienze stralcio del 10 e del 20 luglio 2007.

La mancata interlocuzione del parlamentare – di un parlamentare che dovrà necessariamente assumere la veste di parte per espressa ammissione della stessa autorità giudiziaria richiedente – comporta l'ulteriore rischio di privare (o meglio di poter privare) il Senato di elementi di conoscenza utili per le determinazioni di sua competenza, alla mancanza dei quali non può porre rimedio l'audizione dell'interessato ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato: tale audizione non solo avviene fuori dal contraddittorio processuale, ma avviene inoltre senza che l'interessato abbia integrale conoscenza di tutte le comunicazioni intercettate e depositate ai sensi del già citato articolo 268, commi 4 e 5, del codice di procedura penale. Tali considerazioni consentono di evidenziare come la soluzione interpretativa fatta propria dall'autorità giudiziaria richiedente appaia altresì quella meno compatibile con il principio di leale collaborazione

fra i poteri dello Stato, implicando la possibilità che la Camera competente debba effettuare le sue valutazioni sulla base di un materiale incompleto e, quindi, astrattamente fuorviante.

Il complesso delle considerazioni sopra esposte impone conclusivamente alla Giunta di ritenere che non ricorrono i presupposti per l'esame nel merito della domanda di autorizzazione in titolo e, pertanto, di proporre all'Assemblea – con riferimento alla stessa – la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

\* \* \*

Per le sopra esposte argomentazioni, la Giunta ha conseguentemente deliberato di proporre al Senato la restituzione degli atti all'autorità giudiziaria.

D'ALIA, *relatore*

